Codice A1816B

D.D. 27 luglio 2022, n. 2327

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO 096 - Rinnovo Concessione (Rep. 2418 del 16/01/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello uso domestico sul corso d'acqua Mortesino in comune di Cervasca (CN), concessione rilasciata alla sig.ra Galaverna Maria Grazia. DD 1137/A1816B del 29/04/2022, rettifica e integrazione.



ATTO DD 2327/A1816B/2022

DEL 27/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO 096 – Rinnovo Concessione (Rep. 2418 del 16/01/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello uso domestico sul corso d'acqua Mortesino in comune di Cervasca (CN), concessione rilasciata alla sig.ra Galaverna Maria Grazia. DD 1137/A1816B del 29/04/2022, rettifica e integrazione.

Richiamata la determinazione n. DD 1137/A1816B del 29/04/2022 di rinnovo Concessione (Rep. 2418 del 16/01/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello uso domestico sul corso d'acqua Mortesino in comune di Cervasca (CN), concessione rilasciata alla sig.ra Galaverna Maria.

Considerato che per mero errore materiale l'allegato alla suddetta Determinazione è da sostituire come da nuovo allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Ravvisata pertanto, la necessità di approvare il nuovo schema di Disciplinare Concessione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; IL DIRIGENTE **AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;

- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- 1) Di rettificare e sostituire l'allegato alla DD 1137/A1816B del 29/04/2022, inerente lo schema di disciplinare di concessione, come da nuovo allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di precisare che i contenuti della predetta determinazione, si intendono integralmente richiamati e confermati con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE	
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico	
Regionale di Cuneo	
Concessione per rinnovo occupazione demaniale (Servitù) CN PO 96	
Rep. n° del	
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale	
per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello carrabile ad uso domestico	
sul corso d'acqua denominato Rio Mortesino in comune di Cervasca (CN) Via Mortesino n. 4,	
e di collegamento alla particella individuata a Catasto al Foglio 17 - Mapp. 33, (superficie di	
mq. 20,75); ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i. a rinnovo del precedente Disciplinare	
Rep. n. 2418 del 16/01/2013.	
Richiedente: GALAVERNA Maria Grazia, nata a il e residente in	
Via n° C.F	
Art. 1- Oggetto del disciplinare.	
Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data	
06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la	
concessione demaniale di rinnovo, per il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale	
con ponticello carrabile ad uso domestico sul corso d'acqua denominato Rio Mortesino in co-	
mune di Cervasca (CN) Via Mortesino n. 4, e di collegamento alla particella individuata a Ca-	
tasto al Foglio 17 - Mapp. 33, (superficie di mq. 20,75); come indicato negli elaborati grafici al-	
legati all'istanza di rinnovo e di cui alla Determinazione per il rinnovo, N del e	
rettifica con DD N del, agli atti del Settore e notificata al richiedente.	
La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o ammini-	
strazione.	
Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.	

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata	
con riferimento, ai soli fini idraulici, al parere idraulico favorevole rilasciato dal Settore Decen-	
trato OO.PP. e difesa del suolo di Cuneo Regione Piemonte, di cui alla Determinazione n.	
1004/25.6 del 28/09/2000 pratica di Polizia Fluviale n. 3841 e prescrizioni aggiuntive di cui al	
successivo art. 4, al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.	
Art. 3 – Durata della concessione.	
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per	
anni nove e pertanto con scadenza al 31 dicembre 2030.	
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche	
parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora inter-	
vengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utili-	
tà, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.	
Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le dispo-	
sizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i	
E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda	
all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.	
.Art. 4 – Obblighi del concessionario.	
La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto	
ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e	
da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.	
Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da	
qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad	
essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.	
E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione,	
salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i	
Salvo i casi di subcitito disposti ai scrisi dell'articolo 13 dei D.F.G.K. II. 14/17/2004 è S.III.I	

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo,	
ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del	
manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa auto-	
rizzazione dell'autorità idraulica competente.	
Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a	
titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o	
di pubblico interesse.	
Si richiamano altresì tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenuta nella Determina-	
zione N del, che si intendono integralmente riportati alla presente per farne parte	
integrante e sostanziale.	
Art. 5 – Canone.	
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessio-	
ne, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone an-	
nuo è fissato nella misura di Euro € 191,00= (Centonovantuno/00).	
Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Ammini-	
strazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli	
interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito	
come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi	
superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento	
maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a	
quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.	
Art. 6 – Deposito cauzionale.	
Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprie-	
tà privata è prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero Euro	
382/00= (Trecentottantadue/00) così costituita:	

- Euro € 342,00 già versati in data 11/01/2013;	
- Euro 40,00= versati in data	
Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine	
della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione re-	
gionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.	
Art 7 – Spese per la concessione.	
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del con-	
cessionario.	
Art. 8– Norma di rinvio.	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque su-	
bordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.	
Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.	
Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso il Comu-	
ne di Via n° e si impegna a comunicare prontamente eventuali variazioni di	
sede alla Regione Piemonte. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti	
di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di	
legge.	
Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive;	
Cuneo in data,	
Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente	
Sig	
Sig	